

*CONSORZIO DEL CORPO DI POLIZIA
INTERCOMUNALE NORD LODIGIANO*

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA
SULLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo 1

Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali e dei responsabili di servizio del territorio consortile.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e dei Responsabili di servizio del territorio consortile.
2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di pagamento delle sanzioni stesse.

Articolo 2

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di Regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali o del responsabile del servizio competente.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco ovvero dal responsabile del servizio competente sulla base di disposizioni di leggi o di specifiche norme regolamentari.

Articolo 3

Pagamento in misura ridotta.

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, oltre alle spese del procedimento e di notifica, quest'ultime qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, ovvero, per la notifica al responsabile in solido.

Articolo 4

Notificazione verbali ai residenti all'estero.

1. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti o non possano essere accertati, non si procede alla notificazione dell'atto.
2. Resta comunque salva la facoltà del pagamento in misura ridotta.

Articolo 5

Determinazione dell'importo minimo per la riscossione coattiva e per il rimborso al cittadino.

1. Non si procede d'ufficio al rimborso di somme versate in eccedenza da parte di terzi, qualora tale versamento non sia dovuto a causa imputabile all'ente accertatore e fatta, comunque, salva la richiesta di rimborso da parte dell'interessato, nel caso in cui la somma da restituire, sia inferiore a quella stabilita quale importo minimo per l'iscrizione a ruolo.

Articolo 6

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

1. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 3 aumentata fino al triplo.

2. Il computo si effettua sulla somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta, sempre che il pagamento venga eseguito entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Qualora il pagamento non fosse effettuato entro sessanta giorni, l'Autorità competente a ricevere il rapporto, nell'emanare l'ordinanza – ingiunzione di cui all'articolo 8 del presente regolamento stabilisce l'importo della somma dovuta, con le modalità di cui al successivo articolo 10.

3. In ogni caso la maggiorazione non potrà essere inferiore al 50% della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta-

Articolo 7 **Obbligo del rapporto.**

1. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Comandante del Consorzio. Il Comandante emette ordinanza – ingiunzione avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Articolo 8 **Ricorso avverso la contestazione o la notificazione di violazione.** **Ordinanza – ingiunzione.**

1. Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli interessati possono far pervenire al Comandante scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Tanto gli scritti difensivi e i documenti, che dovranno essere in originale o in copia autentica o dichiarata conforme. Quanto le eventuali richieste di audizione personale, sono esenti da ogni tassa o imposta.

3. Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio comunale o consortile competente comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui sarà ricevuto dal funzionario responsabile del procedimento. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere stesa, a firma del predetto funzionario, verbalizzazione da allegarsi agli atti.

4. Nel caso in cui gli interessati si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, l'ufficio provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689.

5. Quando sia ritenuto opportuno potrà altresì essere sentito l'agente o il funzionario che ha accertato la violazione, con modalità e procedure analoghe a quelle indicate per l'audizione personale, oppure potrà essere richiesta allo stesso una circostanziata relazione.

6. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, per carenza di responsabilità soggettiva o per altri giustificati motivi, che l'accertamento della violazione è infondato, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo cui appartiene l'agente o il funzionario che ha accertato la violazione, altrimenti dovrà determinarsi, sempre con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione per la violazione ingiungendone il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi siano solidalmente obbligate. Il pagamento della somma individuata con l'ordinanza ingiunzione dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

7. L'ordinanza ingiunzione deve essere emanata entro centottanta giorni dalla ricezione dell'opposizione al Protocollo Generale del Comune o del Consorzio, qualora l'interessato abbia presentato ricorso avverso il verbale stesso. Qualora avverso il verbale non venga presentato ricorso l'ordinanza ingiunzione deve essere emanata entro due anni dall'accertamento della violazione. Il diritto a riscuotere si prescrive ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 9
Contenuto dell'ordinanza – ingiunzione.

1. L'ordinanza – ingiunzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) autorità dalla quale promana;
- b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
- c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
- e) criteri seguiti nella determinazione in concreto della entità della sanzione;
- f) entità specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido;
- h) ufficio competente a ricevere il pagamento e termine per il pagamento stesso;
- i) sottoscrizione;
- l) avvertenza che contro l'ordinanza – ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso alla competente Autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale).

Articolo 10
Determinazione della entità della sanzione amministrativa e recidiva.

- 1. L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso, secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, in misura non inferiore al doppio dell'importo stabilito per il pagamento in misura ridotta, oltre le spese di procedimento e di notificazione, quest'ultime come previsto dal precedente articolo 3.
- 2. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria obblata ovvero determinata secondo le modalità previste al primo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.
- 3. La maggiorazione della sanzione per recidiva può essere disposta esclusivamente con ordinanza – ingiunzione.
- 4. Ai fini dell'applicazione della predetta maggiorazione gli Uffici competenti predispongono appositi schedari dei trasgressori e ne curano l'aggiornamento.
- 5. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Articolo 11
Opposizione all'ordinanza – ingiunzione.

- 1. L'ordinanza – ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
- 2. Contro l'ordinanza – ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda della propria competenza, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
- 3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
- 4. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

5. Se manca l'indicazione del procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
6. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Articolo 12 **Dichiarazione di improcedibilità.**

1. L'autorità amministrativa dovrà dichiarare l'improcedibilità con atto motivato quando:
 - a) gli estremi della violazione non contestata immediatamente non siano stati notificati al responsabile nei termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689;
 - b) nel caso di violazione commessa da chi è sottoposto ad altrui sorveglianza, il quale, per il disposto dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n.689, non può essere assoggettato a sanzione, gli estremi della violazione non siano stati notificati a chi era tenuto alla sorveglianza;
 - c) quando la violazione sia stata commessa nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Articolo 13 **Discarico ruoli.**

1. Qualora nel corso della procedura esecutiva, vengano proposte entro trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale o dell'ordinanza – ingiunzione, opposizioni riguardanti:
 - a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza – ingiunzione o della cartella esattoriale, dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
 - b) errore materiale nell'iscrizione a ruolo (che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai in un apprezzamento); significando che non costituisce errore nell'iscrizione a ruolo l'intestazione a persone aventi il medesimo nome, ancorché uno o più prenomi, sebbene con indirizzo e/o codice fiscale errato, qualora la contestazione o la violazione siano state effettuate regolarmente nei confronti del responsabile;
 - c) duplicazione dell'iscrizione a ruolo (che ricorre tanto nel caso di due o più iscrizioni effettuate in base allo stesso titolo, quanto nel caso in cui l'iscrizione sia stata effettuata nonostante l'avvenuto pagamento eventualmente anche fuori termine);
 - d) inesistenza totale o parziale pecuniaria (ad esempio quando sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dagli atti del procedimento di accertamento della violazione, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera b);

l'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e nella circostanza che i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati, dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di discarico dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma discaricata.

Qualora il provvedimento di discarico intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, si dovrà provvedere altresì ad effettuare il rimborso.

Articolo 14

Proventi delle sanzioni.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti od ordinanze comunali spettano all'ente accertatore.

Articolo 15

Rinvio ad altre norme.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, nonché alle leggi disciplinanti la materia.

Articolo 16

Accertamento delle violazioni.

1. L'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento spetta ai funzionari e agli agenti della Polizia Locale, nonché ad ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria avente titolo ai sensi delle leggi dello Stato e agli organi addetti al controlli sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 17

Entrata in vigore e abrogazione.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di abrogare ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.